Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1159**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 27 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 27. — Il ruolo organico dei posti di professore è determinato nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse al presente statuto.

Nel testo dell'art. 32, dopo l'espressione: « La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo », sono inserite in parentesi le parole seguenti « (ordinari e straordinari, associati) ».

L'intestazione della parte IV è soppressa e sostituita come segue: « Dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori ».

L'art. 37 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 37. — Il ruolo organico dei posti di assistente di ruolo è determinato nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

Il ruolo organico dei posti di ricercatore è determinato dalla tabella n. 4 annessa al presente statuto ».

Il secondo comma dell'art. 38 è integrato con la seguente espressione: « nonché secondo quanto disposto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

All'art. 42 è aggiunto il seguente comma: « Circa i compiti, i doveri e lo stato giuridico dei ricercatori immessi in ruolo si fa riferimento alle norme degli articoli 31, 32, 33, 34 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

All'art. 43 è aggiunto il seguente comma: « Per le mancanze disciplinari dei ricercatori universitari si procede in conformità alla normativa richiamata nel primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

L'art. 44 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 44. — La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti, dei lettori e dei ricercatori sono determinati in conformità a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti, lettori e ricercatori.

Nel primo comma dell'art. 45 le parole: « Per le aspettative dei lettori, aiuti e assistenti » sono soppresse e sostituite con le parole seguenti: « Per le aspettative dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori ».

Nell'art. 46 le parole « Il consiglio di amministrazione provvede all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti ed assistenti » sono soppresse e sostituite con le parole seguenti: « Il consiglio di amministrazione provvede all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti, assistenti e ricercatori ».

Nell'art. 47, primo comma, le parole: « Ai lettori, aiuti ed assistenti » sono soppresse e sostituite con le parole seguenti: « Ai lettori, aiuti, assistenti e ricercatori ».

Art. 2.

Nella tabella n. 1 (art. 27) l'intestazione e il numero dei posti presso ciascuna facoltà sono soppressi e sostituiti come segue.

Ruolo dei professori universitari - fascia dei professori straordinari e ordinari

Facoltà	Posti
Facoltà di giurisprudenza	25
Facoltà di scienze politiche	14
Facoltà di economia e commercio (1)	34
Facoltà di lettere e filosofia (2)	28
Facoltà di magistero (3)	23
Facoltà di agraria (4)	17
Facoltà di medicina e chirurgia (5)	49
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	10

Dopo la tabella n. 1 è inserita la seguente nuova tabella n. 2 (art. 27) concernenti l'organico dei professori associati:

TABELLA N. 2 (art. 27)

Ruolo dei professori universitari - fascia dei professori associati

Facoltà	Posti
Facoltà di giurisprudenza	10
Facoltà di scienze politiche	12
Facoltà di economia e commercio	80
Facoltà di lettere e filosofia	40
Facoltà di magistero	70
Facoltà di agraria	45
Facoltà di medicina e chirurgia	100
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	10

La tabella concernente i posti di ruolo degli assistenti (ad esaurimento) per effetto dell'inserimento della nuova tabella n. 2, relativa all'istituzione dell'organico dei professori associati, diventa tabella n. 3 (art. 37).

Dopo la tabella n. 3 (art. 37) è aggiunta la seguente tabella n. 4 concernente i posti di ricercatori:

TABELLA N. 4

Posti di ricercatori

Facoltà di giurisprudenza	20
Facoltà di scienze politiche	24
Facoltà di economia e commercio	100
Facoltà di lettere e filosofia	80
Facoltà di magistero	100
Facoltà di agraria	50
Facoltà di medicina e chirurgia	207
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	10

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1982
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 319

LEGGE 10 luglio 1982, n. 488.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato il 28 ottobre 1980 a San Marino.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ROGNONI — DARIDA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA L'ITALIA E SAN MARINO FIRMATA A ROMA IL 31 MARZO 1939.

La Reggenza della Repubblica di San Marino e il Presidente della Repubblica italiana, considerato che l'assistenza amministrativa che si prestano le Autorità dei due Stati richiede oggi una maggiore speditezza e riconosciuta la reciproca convenienza di modificare, a tale scopo, alcune disposizioni della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 31 marzo 1939; considerata altresì l'opportunità di regolare l'obbligo del servizio militare in Italia delle persone in possesso della cittadinanza italiana e della cittadinanza sammarinese, hanno risoluto di stipulare un Accordo aggiuntivo a tali effetti ed hanno nominato loro plenipotenziari:

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Avv. Giordano Bruno Reffi
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Senatore Libero Della Briotta
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

i quali, dopo essersi scambiati i Loro Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Gli articoli 38 e 39 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino conclusa a Roma il 31 marzo 1939 sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 38 - *Paragrafo* 1) — I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato.

Allorché una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione.

L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il più presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione.

Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di Anagrafe del luogo di residenza del defunto.

Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare.

I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario.

I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi.

Paragrafo 2) — Gli Ufficiali dello Stato civile possono chiedere direttamente e con le modalità di cui al presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini, in base ai quali è stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile.

Paragrafo 3) — La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia può essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmetterà il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente.

I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario.

Paragrafo 4) — La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono.

Paragrafo 5) — Le competenti autorità di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorità provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovrà essere data comunicazione alle autorità anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato.

Articolo 39 - *Paragrafo* 1) — I documenti rilasciati dalle autorità che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato.

Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorità che ha provveduto al rilascio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato:

certificato di cittadinanza;

certificato di residenza;

certificato di stato libero;

richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio;

certificato di stato di famiglia;

copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale.

Paragrafo 2) — Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica italiana, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente delegato.

Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica italiana non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o di Autorità da lui eventualmente delegate ».

Articolo 2.

E' aggiunto alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, il seguente articolo 39-*bis*:

« Articolo 39-*bis*. — Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino.

Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.

Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terrà conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino.

Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sammarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.

A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso ».

Articolo 3.

Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a San Marino in duplice originale il 28 del mese di ottobre dell'anno millenovecentottanta e milleseicentottanta dalla Fondazione della Repubblica.

Per la Repubblica di San Marino
GIORDANO BRUNO REFFI

Per la Repubblica italiana
LIBERO DELLA BRIOTTA

TESTO DELLE LETTERE

San Marino, 28 ottobre 1980

Signor Segretario di Stato,

in relazione alla firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

1) In materia di servizio militare delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese, le competenti Autorità italiane provvederanno a cancellare, a domanda, in via amministrativa, le dichiarazioni di renitenza alla leva, pronunciate nei confronti di coloro che sono nati a tutto il 1962, previo arruolamento degli interessati senza visita, con possibilità di presentare domanda di esenzione sulla base dell'Accordo aggiuntivo di cui sopra.

2) Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 3.3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato italiano, con pareri in data 5 aprile 1967 e 28 novembre 1975 (cui si attengono le competenti Autorità dello Stato), si è espresso nel senso che la residenza decennale sul territorio dello Stato, richiesta per l'acquisto automatico della cittadinanza in funzione di tale disposizione, va estesa anche al periodo compreso tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età.

Pertanto, nei confronti dei cittadini sammarinesi che, pur in possesso degli altri requisiti di cui al citato articolo 3.3, abbiano trasferito la propria residenza a San Marino o in un terzo Stato prima del compimento del diciannovesimo anno di età, non si verifica l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in base alla citata disposizione e, conseguentemente, non si pone nei loro confronti alcun problema di opzione per la cittadinanza sammarinese.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

f.to: LIBERO DELLA BRIOTTA

S.E. Avvocato GIORDANO BRUNO REFFI
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

San Marino, 28 ottobre 1980/1680 d.F.R.

Signor Sottosegretario,

ho l'onere di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data di oggi del seguente tenore:

« Signor Segretario di Stato,

in relazione alla firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

1) In materia di servizio militare delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese, le competenti Autorità italiane provvederanno a cancellare, a domanda, in via amministrativa, le dichiarazioni di renitenza alla leva, pronunciate nei confronti di coloro che sono nati a tutto il 1962, previo arruolamento degli interessati senza visita, con possibilità di presentare domanda di esenzione sulla base dell'Accordo aggiuntivo di cui sopra.

2) Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 3.3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato italiano, con pareri in data 5 aprile 1967 e 28 novembre 1975 (cui si attengono le competenti Autorità dello Stato), si è espresso nel senso che la residenza decennale sul territorio dello Stato, richiesta per l'acquisto automatico della cittadinanza in funzione di tale disposizione, va estesa anche al periodo compreso tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età.

Pertanto, nei confronti dei cittadini sammarinesi che, pur in possesso degli altri requisiti di cui al citato articolo 3.3, abbiano trasferito la propria residenza a San Marino o in un terzo Stato prima del compimento del diciannovesimo anno di età, non si verifica l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in base alla citata disposizione e, conseguentemente, non si pone nei loro confronti alcun problema di opzione per la cittadinanza sammarinese.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione ».

Nel prendere atto di quanto precede, La prego di gradire, Signor Sottosegretario, i sensi della mia più alta considerazione.

f.to: GIORDANO BRUNO REFFI

S.E. Senatore LIBERO DELLA BRIOTTA
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
della Repubblica italiana - Roma

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 489.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 75/726 del 17 novembre 1975 e n. 79/168 del 5 febbraio 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee concernenti i succhi di frutta e prodotti simili;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita dei succhi di frutta, dei succhi di frutta concentrati, dei succhi di frutta disidratati e dei nettari di frutta. Esso non si applica ai prodotti ottenuti dal pomodoro.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) *Succo di frutta*:

a) il prodotto ottenuto dai frutti con procedimento meccanico, fermentescibile ma non fermentato, avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici del succo dei frutti da cui proviene. Nel caso degli agrumi il succo è il prodotto proveniente dall'endocarpo; tuttavia il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, conformemente alle buone norme di fabbricazione che devono permettere di ridurre al massimo nel succo la presenza di costituenti delle parti esterne del frutto;

b) il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato mediante: restituzione della proporzione di acqua estratta dal succo al momento della concentrazione, con aggiunta d'acqua che presenti caratteristiche appropriate, soprattutto dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico in modo da garantire le qualità essenziali del succo e mediante restituzione dell'aroma con sostanze aromatizzanti recuperate all'atto della concentrazione dello stesso succo di frutta o di succhi di frutta della stessa specie. Tale prodotto deve presentare caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del succo di frutta ottenuto da frutta della stessa specie conformemente alle disposizioni di cui alla lettera *a*).

2) *Succo di frutta concentrato*, il prodotto ottenuto dal succo di frutta mediante eliminazione fisica di una parte dell'acqua di costituzione. Allorché il prodotto è destinato al consumo diretto, la concentrazione deve essere almeno del 50%.

3) *Succo di frutta disidratato*, il prodotto in polvere ottenuto dal succo di frutta mediante procedimento di disidratazione.

4) *Nettare di frutta*, il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta d'acqua e di zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad una miscela di questi prodotti e che sia, inoltre, conforme all'allegato.

Tale denominazione può essere sostituita da quella di « succo e polpa di... » per i prodotti ottenuti mediante aggiunta di acqua e zuccheri esclusivamente alla purea di frutta eventualmente concentrata.

Art. 3.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) *frutto*, il frutto, fresco o conservato col freddo, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali per la fabbricazione dei succhi o dei nettari di frutta e giunto al grado di maturazione adeguata.

2) *purea di frutta*, il prodotto fermentescibile, ma non fermentato, ottenuto setacciando la parte commestibile di frutti interi o pelati senza eliminazione di succo.

3) *purea di frutta concentrata*, il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

Art. 4.

I prodotti di cui all'art. 1 possono essere posti in commercio solo se conformi alle definizioni e alle norme previste dal presente decreto e dal suo allegato.

Quando un prodotto proviene da una sola specie di frutta, l'indicazione della specie si sostituisce al termine « frutto » o accompagna le denominazioni che non comportano la menzione del termine « frutto ».

E' consentito usare denominazioni tipiche estere purché venga indicata anche la corrispondente denominazione prescritta al precedente articolo 2.

Art. 5.

Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti:

a) la mescolanza dei succhi di frutta di una o più specie;

b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione, nonché l'uso delle sostanze previste dal decreto mi-

nisteriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio eccetto che per la preparazione dei succhi di pera e di uva:

1) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione;

2) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a:

200 g per litro di succo per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto e di ribes;

100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un gusto dolce. Ne è vietato l'impiego nella preparazione del succo di mela.

Per la preparazione dei succhi di frutta ricostituiti è consentito l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, numeri da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché del fruttosio.

Nella preparazione dei succhi di frutta l'impiego dello zucchero esclude l'impiego degli acidi e viceversa.

Art. 6.

Per la preparazione dei succhi di frutta concentrati sono consentiti:

a) la mescolanza di succhi di frutta di una o più specie;

b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonché l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) la restituzione degli aromi mediante sostanze aromatizzanti recuperata all'atto della concentrazione del succo di frutta di base o di succhi di frutta della stessa specie. Tale aggiunta è obbligatoria per i succhi di frutta concentrati destinati al consumo diretto.

Art. 7.

Per la preparazione dei succhi di frutta disidratati sono consentiti:

a) la mescolanza di succhi di frutta di più specie;

b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonché l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) la disidratazione del succo di frutta mediante trattamenti o procedimenti fisici, ad esclusione del fuoco diretto.

E' obbligatoria la restituzione dei componenti aromatici essenziali provenienti dalla stessa specie di frutta o eventualmente recuperati nel corso della disidratazione.

Art. 8.

Per la preparazione dei nettari di frutta sono consentiti:

a) la mescolanza di nettari di frutta di una o più specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta;

b) i trattamenti ed i procedimenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonché l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modifiche, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, punti da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché del fruttosio in quantità non superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto finito;

d) acqua in quantità tale che il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità totale del prodotto finito non siano inferiori ai tassi fissati nell'allegato. In caso di mescolanza il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità devono essere proporzionalmente conformi a quelli fissati nell'allegato;

e) la sostituzione totale o parziale della quantità di acido citrico prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, con equivalente quantità di succo di limone;

f) la sostituzione totale degli zuccheri col miele, rispettando il limite del 20%, previsto alla precedente lettera *c*), per la preparazione dei nettari di frutta di cui all'art. 2, punto 1, lettera *b*).

Art. 9.

I prodotti di cui al presente decreto, qualora destinati al consumatore finale devono riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili le seguenti indicazioni conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

a) la denominazione loro riservata. Tuttavia:

per i prodotti provenienti da due o più specie di frutti, tranne nel caso dell'impiego del succo di limone alle condizioni previste dall'art. 8, primo comma, lettera *e*), la denominazione è seguita o la parola « frutti » è sostituita in tale denominazione dalla enumerazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente di quantità presente;

per i prodotti di cui all'art. 2, numero 3, la dicitura « disidratato » può essere sostituita dalla dicitura « in polvere » e può essere seguita o sostituita dalla indicazione del procedimento di disidratazione utilizzato;

b) la menzione « a base di... concentrato » per i succhi ed i nettari di frutta ottenuti totalmente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato completata dall'indicazione del prodotto concentrato utilizzato. Tale menzione deve essere scritta accanto alla denominazione, bene evidenziata rispetto a questa e ad ogni altro contesto;

c) per i nettari di frutta l'indicazione del tenore minimo effettivo di succo di frutta e/o purea di frutta mediante la menzione « frutta: ... % minimo »;

d) l'elenco degli ingredienti ivi compresi gli additivi; tuttavia non sono considerati ingredienti le sostanze utilizzate per la ricostituzione di un succo di frutta ottenuto da succo di frutta concentrato e di una purea di frutta ottenuta da una purea di frutta concentrata, nonché gli aromi aggiunti al succo di frutta concentrato e al succo di frutta disidratato, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto e l'anidride solforosa in quantità non superiore a 10 mg per litro;

e) la quantità nominale espressa in chilogrammi o grammi per i succhi di frutta disidratati e per quelli surgelati; in litri, centilitri o millilitri per gli altri prodotti;

f) per i succhi di frutta concentrati ed i succhi di frutta disidratati la quantità di acqua necessaria per ricostituire il prodotto;

g) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

h) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

i) la menzione « con polpa » per i prodotti di cui all'art. 2 punto 4 secondo comma, non designati unicamente dalla menzione « succo e polpa »;

l) la menzione « gassato » quando il tenore in anidride carbonica è superiore a 2 per litro;

m) la menzione « zuccherato » inclusa nella denominazione per i succhi di frutta con aggiunta di zuccheri in conformità all'art. 5, primo comma, lettera *c*), numero 2. Tale menzione deve essere riportata con caratteri di dimensioni uguali a quelli della denominazione.

La denominazione, inoltre, deve essere seguita dall'indicazione della quantità massima di zuccheri aggiunti calcolati in sostanza secca ed espressi in grammi per litro: la quantità indicata non deve essere superiore di oltre il 15% alla quantità effettivamente aggiunta;

n) il termine minimo di conservazione.

Le indicazioni di cui al presente articolo lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *i*), *l*), *m*) ed *n*) devono figurare nello stesso campo visivo.

Se i prodotti di cui al presente decreto non sono destinati al consumatore finale, le menzioni di cui al primo comma del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

L'aggiunta di acido l-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.

Art. 10.

E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana.

Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o più lingue estere, purché queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana.

Art. 11.

Qualora i prodotti di cui al presente decreto siano messi in vendita o somministrati a mezzo di apparecchi automatici di distribuzione si applicano le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Art. 12.

I prodotti disciplinati dal presente decreto, qualora surgelati, sono assoggettati anche alle disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 14.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Art. 15.

E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e confezionarli in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 26 marzo 1980, n. 327.

I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 10

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

NETTARI DI	Acidità minima totale espressa in g di acido tartarico per litro di prodotto finito	Tenore minimo in succo e/o in purea espresso in % del peso del prodotto finito
Frutti dal succo commestibile allo stato naturale:		
Mele	3 (*)	50
Pere	3 (*)	50
Pesche	3 (*)	45
Agrumi	5 (*)	50
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	50
Frutti dal succo acido non commestibile allo stato naturale:		
Guaiana	6	25
Frutti di passiflora	8	25
Ribes nero	8	25
Ribes bianco	8	25
Ribes rosso	8	25
Uva spina	9	30
Frutti di olivello spinoso . . .	9	25
Prugnole	8	30
Prugne	6	30
Susine	6	30
Bacche di sorbe	8	30
Cinorrodi	8	40
Marasche	8	35
Altre ciliege	6 (*)	40
Mirtilli neri	7	40
Bacche di sambuco	7	50
Lamponi	7	40
Albicocche	6 (*)	40
Fragole	5 (*)	40
More	6	40
Mirtilli	9	30
Mele cotogne	7	50
Lazzeruole	8	30
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25

(*) Limite non applicabile ai prodotti di cui all'art. 2, numero 4, secondo comma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. **490.**

Attuazione delle direttive (CEE) n. 76/628 e n. 78/609 concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 76/628 e n. 78/609 del 20 luglio 1976 e 10 ottobre 1978, emanate dal Consiglio delle Comunità europee concernenti i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo ».

Art. 2.

Il n. 19) dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, è sostituito dal seguente:

« *Cioccolato alle nocciole gianduia* (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole.

Possono inoltre essere aggiunti:

a) latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 per cento al massimo di grasso butirrico;

b) mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto ».

Art. 3.

Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito confezionare i prodotti di cui al precedente art. 1 in pesi netti unitari diversi da quelli previsti dal medesimo articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 11

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1982, n. 378)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1982, n. 378, riguardante l'approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 18, terzo comma, terzo e quarto rigo, dove è scritto: «...dall'autorità *precedente*...» deve leggersi «...dall'autorità *procedente*...»;

all'art. 20, quarto rigo, dove è scritto: «...*l'illegittimità* raccolta...», deve leggersi: «...*l'illegittima* raccolta...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'istituto di clinica oculistica del primo policlinico della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal rettore magnifico dell'Università degli studi di Napoli in data 15 novembre 1978 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico da parte dell'équipe della prima clinica oculistica del primo policlinico dell'Università degli studi di Napoli;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° dicembre 1981;

Sentito il parere espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica del primo policlinico - prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, è autorizzato alle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea, prelevata da cadavere, a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso le sale operatorie e con le attrezzature della clinica oculistica del secondo policlinico della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Auricchio prof. Giacinto, direttore della prima clinica oculistica del primo policlinico;

Romano dott. Antonio, aiuto ordinario della prima cattedra di clinica oculistica;

Apponi-Battini prof. Giovanni, aiuto ordinario della prima cattedra di clinica oculistica;

Sbordone prof. Mario, aiuto ordinario della prima cattedra di clinica oculistica;

Rinaldi prof. Ernesto, aiuto ordinario della prima cattedra di clinica oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3732)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria di Terni al solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. della conca ternana - Terni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, in data 13 agosto 1980 per l'ospedale S. Maria di Terni;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 28 ottobre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Maria di Terni è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le due sale operatorie ubicate presso il reparto operatorio della divisione di urologia, dai seguenti sanitari:

Pauselli prof. Aldo, primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Romagnoli dott. Roberto, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Micheletti dott. Cristiano, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni;

Matocci dott. Giampaolo, aiuto del servizio di emodialisi dell'ospedale S. Maria di Terni;

Petrucci dott. Giancarlo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale S. Maria di Terni.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'U.S.L. della conca ternana. Terni, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3730)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Foggia al solo prelievo di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. Foggia/8 in data 10 settembre 1981 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per gli ospedali riuniti di Foggia;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 febbraio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Foggia sono autorizzati all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico di cui all'art. 1 del presente decreto saranno eseguite dai seguenti sanitari:

Pizzicoli dott. Pasquale, primario della divisione oculistica ospedali riuniti di Foggia;

Fredella dott. Vito, assistente della divisione oculistica ospedali riuniti di Foggia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. Foggia/8 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3729)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione ad effettuare prelievi e trapianti di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica del secondo policlinico della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal rettore magnifico dell'Università degli studi di Napoli in data 17 luglio 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, presso la clinica oculistica del secondo policlinico - seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° dicembre 1981;

Sentito il parere espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica del secondo policlinico - seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso la clinica oculistica del secondo policlinico - seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bonavolontà prof. Aldo, direttore dell'istituto di clinica oculistica del nuovo policlinico - seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

D'Esposito prof. Mario, ordinario della cattedra di ottica fisiologica;

Loffredo prof. Antonio, incaricato stabilizzato di clinica oculistica;

Greco dott. Giovanni Maria, aiuto della cattedra di ottica fisiologica;

Bonavolontà dott. Giulio, aiuto della cattedra di ottica fisiologica;

Cennamo dott. Giovanni, aiuto della cattedra di clinica oculistica;

Pignalosa dott. Bruno, aiuto della cattedra di clinica oculistica;

Reccia dott. Raffaele, aiuto della cattedra di clinica oculistica;

De Luca dott.ssa Marina, ricercatore confermato;

Sammartino dott. Alfredo, ricercatore confermato;

Fioretti dott. Felice, ricercatore confermato;

De Crecchio dott. Giuseppe, ricercatore confermato;

Chiosi dott. Ettore, ricercatore confermato;

Magli dott. Adriano, ricercatore confermato;

Fusco dott.ssa Rosa, ricercatore confermato;

Ambrosio dott. Gennaro, ricercatore confermato;

Minervino dott. Mario, ricercatore confermato,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Bonavolontà prof. Aldo, direttore dell'istituto di clinica oculistica del nuovo policlinico - seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

D'Esposito prof. Mario, ordinario della cattedra di ottica fisiologica;

Loffredo prof. Antonio, incaricato stabilizzato di clinica oculistica;

Greco dott. Giovanni Maria, aiuto della cattedra di ottica fisiologica;

Bonavolontà dott. Giulio, aiuto della cattedra di ottica fisiologica;

Cennamo dott. Giovanni, aiuto della cattedra di clinica oculistica;

Pignalosa dott. Bruno, aiuto della cattedra di clinica oculistica;

Reccia dott. Raffaele, aiuto della cattedra di clinica oculistica;

De Luca dott.ssa Marina, ricercatore confermato;

Sammartino dott. Alfredo, ricercatore confermato.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3733)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1982.

Modalità di erogazione di contributi e prescrizioni relativi ad adempimenti previsti dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Ritenuta la necessità di fissare le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento, come previsto dal sesto comma dell'articolo 10 della citata legge n. 308;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni, i comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite Aziende autonome o società da essi costituite, gli altri enti pubblici e loro consorzi, le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le imprese industriali, anche se produttrici di servizi, che intendano ottenere contributi:

a) per studi di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, ricupero, trasporto e distribuzione del calore derivante da cogenerazione o dall'utilizzo di energia rinnovabile, di cui all'art. 1 della legge, con le limitazioni di potenza stabilite al comma secondo dello art. 10 sopracitato;

b) per la costruzione e lo sviluppo degli impianti di cui alla lettera precedente, senza limitazioni di potenza,

debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con le modalità riportate negli articoli seguenti, unitamente ad una dichiarazione ai sensi dell'art. 16 della legge citata.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuterà le domande di contributi per studi di fattibilità, progetti esecutivi ed impianti in base ai risultati tecnico-economici attesi al risparmio energetico, alla diversificazione delle fonti primarie di energia, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nonché in base alla congruità del piano economico-finanziario previsto.

L'istruttoria tecnica è svolta dal Ministero dell'industria, che potrà avvalersi dell'ENEA (art. 2 p. 8) della legge 5 marzo 1982, n. 84) dell'ENEL (art. 3, lettera *b*) della legge 15 giugno 1981, n. 309), di organismi universitari e di altri enti, istituti ed associazioni specificamente qualificati, preventivamente individuati con provvedimento del Ministro dell'industria.

Nell'istruttoria verrà tenuta in debito conto l'opportunità del coordinamento con altri sistemi di trasporto e di distribuzione del calore o di altri vettori energetici. Sarà considerato inoltre in particolar modo il risparmio di idrocarburi per unità di investimento, calcolato sulla vita presunta dell'impianto con attualizzazione ad un tasso di sconto del 5% annuo.

Studi di fattibilità, progetti esecutivi ed impianti, per poter essere valutati al fine della concessione di contributi, debbono comportare un risparmio di energia primaria o di idrocarburi pari ad almeno il 20% rispetto alla produzione separata o ad una soluzione convenzionale; i consumi di riferimento vanno calcolati con i criteri esposti nell'allegato *A* al presente decreto.

La valutazione delle domande sarà effettuata da un comitato istituito con decreto del Ministro dell'industria, composto da tre rappresentanti dello stesso Ministero (di cui uno con funzioni di presidente) e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della ricerca scientifica, del Ministero del bilancio, del Ministero del tesoro, del CNR, dell'ENI, dell'ENEA, dell'ENEL e della Confindustria.

Il comitato esaminerà le domande con cadenza trimestrale.

Art. 3.

La domanda per la concessione del contributo a fondo perduto per studi di fattibilità dovrà essere corredata da una relazione contenente tutte le informazioni generali e specifiche, che il richiedente riterrà utili per una completa e corretta valutazione della proposta stessa, ivi compreso quanto disposto all'art. 2 del presente decreto.

Gli elementi tecnico-economici che dovranno, in ogni caso essere indicati sono quelli necessari per stabilire le probabilità di successo dell'iniziativa proposta.

Gli studi di fattibilità dovranno contenere tutti gli elementi utili per stabilire l'opportunità di dare o meno corso all'iniziativa proposta e, in ogni caso, tutti gli elementi tecnico-economici di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Nel caso di accoglimento della domanda il contributo è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il relativo pagamento avverrà a fronte della presentazione dello studio e a seguito della verifica di congruità alle prescrizioni del presente decreto, che dovrà aver luogo entro tre mesi dalla presentazione dello studio stesso.

Art. 4.

Le domande di contributo per progetti esecutivi dovranno indicare il costo del progetto ed essere accompagnate da uno studio di fattibilità redatto in conformità all'allegato *A* e contenente le ulteriori informazioni, generali e specifiche, che il richiedente riterrà utili per una completa e corretta valutazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in caso di positiva valutazione, rilascia il decreto di concessione del contributo, fissando l'ammontare e le modalità di erogazione nonché i tempi di realizzazione del progetto stesso.

I progetti esecutivi dovranno essere redatti secondo le modalità stabilite nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 5.

Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative di costruzione o di sviluppo di impianti civili, industriali o misti di produzione e/o recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle energie rinnovabili, di cui all'art. 1 della legge di cui trattasi, devono essere corredate da uno studio di fattibilità, redatto in conformità all'art. 2 ed all'allegato *A* del presente decreto e contenere tutte le informazioni, generali e specifiche, che il richiedente riterrà utili per una completa e corretta valutazione dello studio stesso, nonché il piano finanziario.

Le domande debbono essere altresì corredate da specifiche tecniche contenenti descrizioni e disegni da cui possano essere chiaramente desunti i principali elementi di massima dimensionali e costruttivi, nonché i rapporti con le preesistenti reti di distribuzione (elettriche, gas, calore). Dovranno essere inoltre forniti tutti gli elementi per la valutazione dei costi.

Nel caso in cui la domanda di contributo sia riferita ad una parte di una più ampia iniziativa, lo studio di fattibilità di cui al primo capoverso del presente articolo farà riferimento all'iniziativa complessiva, mentre tutte le altre indicazioni potranno fare riferimento alla parte che si intende realizzare; gli effetti della comparazione dei progetti per l'assegnazione del contributo si farà riferimento allo studio di fattibilità dell'iniziativa complessiva.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di positiva valutazione, rilascia il decreto di concessione, fissando l'ammontare e le modalità di erogazione, per stati di avanzamento lavori, del contributo e quant'altro occorra in apposita convenzione da stipularsi con il beneficiario.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e regolare esercizio degli impianti incentivati secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni da parte dell'amministrazione erogante.

I beneficiari sono tenuti altresì a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di tre anni di esercizio dell'impianto, relazioni annuali sulla gestione tecnico-economica degli impianti stessi.

In caso di inadempienza a quanto disposto nei due commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entità delle suddette inadempienze.

Art. 6.

Le domande di cui ai precedenti articoli del presente decreto che si riferiscono ad iniziative che siano state intraprese tra il 1° luglio 1981 ed il 7 giugno 1982, data di pubblicazione della legge, per essere ammesse alla concessione di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il 30 novembre 1982 ed essere conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Roma, addì 24 luglio 1982

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *A*

ELEMENTI TECNICO-ECONOMICI PER STUDI DI FATTIBILITA'

1) Per il sistema di produzione o recupero calore:

a) derivante dalla cogenerazione energia e calore:

Tipo e potenza dei gruppi combinati, con l'indicazione della potenza elettrica e/o meccanica e della potenza termica fornita. Nel caso di utilizzazioni termiche a diverse temperature, dovranno essere indicate le portate di fluido caldo e la relativa temperatura di ciascuna utenza.

Diagramma elettrico in funzione del calore erogato.

Riserva ed affidabilità del sistema;

b) derivante dall'utilizzo di fonti di energia rinnovabili:

Tipo e caratteristiche delle fonti rinnovabili con l'indicazione della natura, della portata e della temperatura del fluido vettore.

Tipo e potenza dell'impianto che utilizza le stesse fonti.

Dovrà inoltre essere specificato, se del caso, l'assenso del proprietario a cedere il calore, la durata dell'eventuale contratto ed il prezzo dell'energia ceduta, riferita alla Gcal.

Riserva ed affidabilità del sistema.

2) Per il sistema di distribuzione all'utenza:

Il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete; le successive fasi della sua realizzazione.

Il fluido vettore termico.

Caratteristiche dell'isolamento termico delle tubazioni; l'efficienza dell'isolamento.

Riserva ed affidabilità del sistema di trasporto e distribuzione.

3) Per il bilancio energetico su base annuale:

Energia termica entrante nel sistema di produzione combinata TEP/anno.

Energia termica immessa nel sistema di distribuzione TEP/anno.

Energia elettrica prodotta in cogenerazione.

Rendimento energetico delle macchine di cogenerazione.

Risparmio rispetto al sistema di produzione separata di energia elettrica (valutata a 2300 Kcal/kWh) e del calore TEP/anno.

Perdite del sistema di distribuzione del calore TEP/anno.

Energia consumata dagli impianti termici di integrazione indicando il rendimento della caldaia.

Schema quantificato dei vari fluidi, schema elettrico e schema di regolazione.

4) Per la diversificazione delle fonti primarie:

Tipi di combustibili o fonti di energia rinnovabili che si prevede di utilizzare.

5) Per la valutazione economica: La valutazione economica dovrà essere eseguita secondo il metodo del valore attuale netto (o « risultato economico attualizzato » o « discounted cash flow »), effettuato sulla base dei prezzi medi in vigore nell'anno di presentazione della domanda e con un tasso di attualizzazione del 5 per cento.

Nell'esposizione dei flussi di cassa annuali — espressi in moneta ed a prezzo costanti — dovranno essere precisati:

la durata di vita dell'impianto, accompagnata da idonea motivazione

la ripartizione annuale:

degli investimenti, precisando gli importi relativi alle voci principali componenti l'opera;

delle spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

delle spese per combustibile relative all'esercizio dell'impianto;

dei ricavi, ottenuti considerando:

i quantitativi di energia elettrica prodotta dall'impianto ed i criteri assunti per la loro valorizzazione;

i quantitativi di calore ceduti all'utenza.

I quantitativi di calore ceduti all'utenza dovranno essere valorizzati sulla base del prezzo del combustibile sostituito, tenuto conto del rendimento del sistema alternativo considerato.

Il risultato economico attualizzato non dovrà, di norma, contenere ipotesi di derive sui costi e sui prezzi; potranno peraltro essere presentate anche analisi di sensibilità dei risultati economici nei confronti di eventuali derive, le quali dovranno essere adeguatamente esplicitate e motivate.

6) In particolare per gli impianti industriali (impianti combinati o per utilizzazione di energie rinnovabili) dovranno essere indicati:

Ubicazione delle industrie interessate allo studio e numero dei dipendenti.

Consumi annui attuali di energia elettrica e calore.

Tipologia dell'industria e modalità di gestione degli impianti (orario continuato, numero dei turni, servizi stagionali).

Diagrammi tipo giornalieri, settimanali e mensili dell'utenza di energia elettrica e termica.

7) In particolare per gli impianti di teleriscaldamento (residenziale e/o terziario) dovranno essere indicati:

Superficie e popolazione dell'area interessata allo studio.

Volumetria edificata nell'area e sviluppo previsto nei piani regolatori o di fabbricazione.

Tipologia edilizia media.

Reti esistenti ed in programma per la distribuzione di gas e teleriscaldamento, enti gestori dei servizi, numero di abitazioni allacciate e percentuale sul totale.

Numero di gradi-giorno (riferimento legge n. 373) e di giorni-anno del riscaldamento.

Energia elettrica che si prevede di cogenerare nell'anno; problemi di connessione alla rete elettrica.

Energia termica che si prevede di distribuire nell'anno.

Diagrammi tipo giornalieri-settimanali e mensili del carico termico.

Curva di durata del carico termico di utenza derivante da un'indagine di mercato.

Ubicazione degli impianti di cogenerazione con l'indicazione dei sistemi di regolazione.

Disegni tipici di allacciamenti all'utenza.

Diagramma di acquisizione nel tempo delle utenze con idonee motivazioni.

Analisi di interazioni tecnico-economiche con altre reti energetiche (gas-teleriscaldamento).

A tal fine si valuterà la variazione del flusso di cassa di tali reti determinata dalla realizzazione del progetto proposto.

Nel caso di consorzi di comuni oltre ai dati cumulativi dovranno essere riportati anche i parziali per comune con esclusione dell'energia elettrica che si prevede di cogenerare ed ai problemi di connessione alla rete elettrica.

8) In particolare per gli impianti di tipo misto civile ed industriale si dovrà fornire quanto richiesto sia per gli impianti industriali che per gli impianti di teleriscaldamento.

ALLEGATO *B*

ELEMENTI TECNICO-ECONOMICI PER PROGETTI ESECUTIVI

Oltre al piano cronologico previsto per la stesura del progetto esecutivo dovranno essere forniti:

1) Schemi quantificati e dettagliati con l'indicazione delle portate dei fluidi, dimensionamento delle tubazioni, delle apparecchiature, degli strumenti di misura e regolazione, riferiti all'intera centrale per la produzione combinata di calore ed energia elettrica, od alla centrale di utilizzazione di energie rinnovabili. Qualora si tratti di impianti esistenti la rappresentazione sarà limitata alla parte interessata alle modifiche.

2) Disegni della centrale di produzione combinata o di utilizzazione di energie rinnovabili, e dell'eventuale stazione di pompaggio in scala 1:50. Nella stessa scala saranno rappresentate le parti interessate a modifiche.

3) Disegni esecutivi in scala 1:50 architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento degli impianti indicati al punto 2).

4) Schemi quantificati e dettagliati come al punto 1) delle stazioni di pompaggio.

5) Disegni in pianta e sezione, scala 1:50 delle stazioni di pompaggio.

6) Schemi funzionali di tutti gli impianti elettrici, con la indicazione dei diametri, la natura dei cavi ed il dimensionamento di tutti gli apparecchi e gli strumenti di misura e di regolazione. In particolare saranno indicati gli allacciamenti necessari per il convogliamento sulla rete elettrica esistente dell'energia elettrica proveniente dall'impianto di produzione combinata.

7) Disegni in pianta e sezione relativi a tutti gli impianti elettrici descritti al punto 6) in scala 1:50.

8) Schemi quantificati e dettagliati della rete di trasporto e distribuzione del calore come indicato al punto 1).

9) Disegni in pianta, con sezioni dei particolari del percorso della rete di trasporto e distribuzione in scala adeguata, per l'esame dell'insieme delle percorrenze e degli eventuali dettagli. I disegni saranno completi dell'indicazione degli accessori (compensatori di dilatazione, organi di derivazione, isolamento termico in scale adeguate).

10) Disegni di installazione del macchinario con l'indicazione dei particolari dei basamenti, e degli ammortizzatori di vibrazioni e degli attenuatori acustici nel caso di installazione di motori diesel e di tutti i dettagli per l'installazione a regola d'arte dei diversi macchinari.

11) Disegni tipici dei collegamenti alle utenze completi di tutti i dettagli di installazione (scala 1:50; 1:20).

12) Specifica dettagliata del macchinario elettrico e meccanico dei sistemi di tubazione e dei loro accessori, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo, degli allacciamenti e delle stazioni elettriche e di tutti gli impianti necessari per la realizzazione dell'opera.

13) Capitolato d'appalto, specifiche tecniche ed altri documenti di gara per tutte le opere da appaltare.

14) Elenco dettagliato dei macchinari, tubazioni e loro accessori (valvole, dilatatori e pezzi speciali), strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori, apparecchiature elettriche e loro accessori.

15) Descrizione del tipo di protezione catodica eventualmente da adottare.

16) Preventivo di spesa espresso in lire correnti alla data della domanda. Tale preventivo, suddiviso nelle fasi principali, deve comprendere tutti i costi relativi all'impianto posto in opera, inclusi i costi per lo sviluppo della progettazione costruttiva di dettaglio, l'assistenza ai montaggi, l'avviamento e le prove, il collaudo dell'impianto e le spese generali.

(3754)

DECRETO 27 luglio 1982.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e liquidazione coatta amministrativa della società di mutua assicurazione La Potenza, con sede in Roma, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Sipea S.p.a in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 con il quale la società di mutua assicurazione La Potenza, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami automobili, cristalli, furto, incendio, R.C. auto, infortuni e R.C. diversi;

Vista la nota ministeriale n. 810242 in data 8 gennaio 1981 con la quale a seguito dell'esame del bilancio dell'esercizio 1979 sono state contestate all'impresa, tra l'altro, le seguenti irregolarità:

mancato possesso della quota di garanzia e del margine di solvibilità;

deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto;

insufficienza della riserva sinistri del ramo R.C. auto;

Considerato inoltre che nel bilancio dell'esercizio 1979 è risultato iscritto un debito nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali per lire 869 milioni circa in ordine al quale sono stati chiesti, con la citata nota dell'8 gennaio 1981, i necessari chiarimenti;

Visto il verbale in data 16 febbraio 1981 relativo alla riunione tenutasi presso questo Ministero con i rappresentanti legali della società, riunione nel corso della quale veniva ribadita, tra l'altro, la grave insufficenza delle riserve sinistri del ramo R.C. auto iscritte nel bilancio 1979, tenuto anche conto dell'inadeguatezza del rapporto tra le stesse riserve ed i premi del 1979, pari al 54%;

Rilevato, tra l'altro, che nel corso dell'anzidetta riunione del 16 febbraio 1981 i rappresentanti della società, si erano impegnati « a rivalutare congruamente le riserve sinistri del ramo RCA in sede di bilancio 1980 »;

Considerato che in relazione alle predette contestazioni ed irregolarità risultanti dall'esame del bilancio 1979 la società ha adottato solo provvedimenti parziali ed inadeguati a rimuovere le irregolarità stesse;

Visto il verbale in data 26 febbraio 1982 relativo agli accertamenti ispettivi eseguiti presso la sede della società;

Considerato che dai suddetti accertamenti ispettivi sono emerse gravi irregolarità nella gestione della società e che, tra l'altro, in particolare è risultato che la riserva sinistri R.C. auto relativa alle generazioni 1979 e precedenti continuava al 31 dicembre 1980 ad essere assolutamente insufficiente a far fronte alla totale liquidazione dei sinistri e delle relative spese;

Rilevato che tale insufficienza è stata quantificata con riferimento al 31 dicembre 1980 e sulla base dei dati al 31 ottobre 1981 in almeno lire 4.640 milioni;

Considerato che detta insufficenza è stata calcolata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione del costo medio del pagato dalla società per indennizzi puri, al netto delle spese di liquidazione, nel periodo 1° gennaio 1981-31 ottobre 1981 relativamente a sinistri delle generazioni 1979 e precedenti, già appostati a riserva al 31 dicembre 1980, costi medi che sono risultati superiori rispetto ai costi medi per i medesimi sinistri riservati al 31 dicembre 1980 per le stesse generazioni. In particolare per la generazione 1979 il costo medio del pagato è stato di L. 1.050.000 contro un costo medio del riservato al 31 dicembre 1980 di L. 367.000; per la generazione 1978 il costo medio del pagato è stato di L. 1.895.000 contro un costo medio del riservato al 31 dicembre 1980 di L. 101.000; per la generazione 1977 il costo medio del pagato è stato di L. 2.868.000 contro un costo medio del riservato di L. 415.000; per la generazione 1975 il costo medio del pagato è stato di L. 3.279.000 contro un costo medio del riservato di L. 557.000; per le generazioni 1974 e precedenti il costo medio del pagato è stato di lire 3.823.000 contro un costo medio del riservato di lire 670.000;

b) comparazione tra il totale degli esborsi per indennizzi puri dal 1° gennaio al 31 ottobre 1981 ed il totale delle riserve accantonate al 31 dicembre 1980 per i medesimi sinistri, comparazione che ha evidenziato maggiori esborsi rispetto alle riserve per lire 1.120 milioni;

c) individuazione degli esborsi sostenuti nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1981 per sinistri riaperti nel corso dello stesso periodo per le medesime generazioni, esborsi che sono risultati pari a lire 260 milioni circa;

d) applicazione dei costi medi pagati per indennizzi puri (come sopra determinati) al numero dei sinistri a riserva al 31 dicembre 1980, depurati del numero dei sinistri a riserva alla predetta data e pagati al 31 ottobre 1981;

e) raffronto fra l'importo complessivo risultante dal calcolo di cui alla lettera *d*) pari a lire 4.415 milioni e l'ammontare delle riserve relative ai sinistri residui al 31 ottobre 1981 pari a lire 1.154 milioni, raffronto che ha evidenziato una insufficienza di lire 3.261 milioni;

Considerato, pertanto, che la sopraindicata insufficienza di lire 4.640 milioni è pari alla sommatoria della insufficienza come sopra determinata alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*);

Vista la nota ministeriale n. 812068 in data 16 marzo 1982, con la quale, in base all'esame del bilancio dell'esercizio 1980 e tenuto conto delle risultanze degli

anzidetti accertamenti ispettivi nonché di alcune perizie estimative effettuate dagli uffici tecnici erariali su immobili, nel rilevare che l'impresa si trovava in grave e persistente stato di irregolare funzionamento non avendo rimosso integralmente le deficienze contestate a seguito dell'esame del bilancio 1979, sono state contestate all'impresa, tra l'altro, le seguenti irregolarità e violazioni di legge:

1) grave e persistente insufficienza delle riserve sinistri del ramo RCA al 31 dicembre 1980 con particolare riguardo ai sinistri dalle generazioni 1979 e precedenti;

2) mancato rispetto dei limiti minimi delle riserve sinistri del ramo R.C. auto, per le generazioni 1979 e 1980 per lire 910 milioni;

3) deficienza di attività a copertura degli incrementi delle riserve tecniche del ramo R.C. auto al 31 dicembre 1980 risultata pari a lire 1.331 milioni tenendo conto dell'ammontare delle riserve tecniche costituite dalla società stessa (maggiorate solo della citata insufficienza dell'ammontare minimo delle riserve sinistri R.C. auto) nonché delle attività idonee allo scopo secondo la vigente normativa e nei limiti percentuali determinati dalla stessa tenuto conto delle minusvalenze conseguenti all'accertamento del valore al 31 dicembre 1980 da parte dell'UTE su taluni immobili di proprietà della società per lire 407 milioni;

4) rilevante esposizione debitoria pari a circa lire 1.000 milioni nei confronti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per omesso versamento dei contributi obbligatori relativamente agli esercizi 1980 e 1981;

5) esposizione debitoria nei confronti dell'INA - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada per lire 177 milioni e del conto consortile per lire 80 milioni circa;

6) iscrizione nel bilancio 1980 di crediti verso assicurati per premi in corso di riscossione degli esercizi 1976 e precedenti per lire 386 milioni, per i quali è stata evidenziata, durante l'ispezione, l'impossibilità della loro realizzazione e ciò anche sulla base di espressa dichiarazione rilasciata in tal senso da parte del collegio sindacale della società in data 5 febbraio 1982;

7) mancato rispetto dei criteri di prudenza nella iscrizione nel bilancio 1980 di taluni crediti e di taluni debiti;

8) deficienza del margine di solvibilità da costituire al 31 dicembre 1980 e della quota di garanzia per complessive lire 1.912 milioni ricalcolato dall'ufficio tenendo conto di quanto detto ai precedenti punti 2) e 6) nonché dell'ammontare delle minusvalenze immobiliari accertate dai competenti uffici tecnici erariali con riferimento al 31 dicembre 1980;

9) eccessiva incidenza dei caricamenti relativi al ramo R.C. auto pari a non meno del 43%, percentuale che evidenzia un grave squilibrio strutturale dell'impresa con conseguente contrazione della liquidità aziendale e con riflessi negativi sulle effettive risultanze della gestione e sulla velocità di liquidazione dei sinistri;

10) irregolare tenuta del libro giornale in relazione al quale è risultato che le registrazioni relative alla chiusura dei conti al 31 dicembre 1980 sono state eseguite con ritardo e che quelle relative alle operazioni del mese di febbraio 1981 erano le ultime riportate nel mese di giugno 1981;

11) irregolare tenuta del registro dei premi incassati che è risultato compilato su moduli meccanografici continui senza la prescritta autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

12) ridotta velocità di liquidazione dei sinistri con seguito del ramo R.C. auto al 31 dicembre 1980;

13) giacenza presso la società di un rilevante numero di atti transattivi e di quietanza R.C.A. firmati dai danneggiati e non seguiti da pagamento nei tempi prescritti, atti che al 30 giugno 1981, in base ad espressa dichiarazione al riguardo fornita dall'impresa e confermata dal collegio sindacale, ammontavano a n. 1232 per un totale di circa lire 625 milioni; mentre al 31 dicembre 1981 ammontavano a n. 544 per un totale di circa lire 460 milioni;

14) elevata incidenza dei sinistri in contenzioso relativi al ramo R.C. auto al 31 dicembre 1980 pari a n. 1716;

Considerato che con la predetta nota in data 16 marzo 1982 sono stati assegnati all'impresa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43, 44 e 57 della citata legge n. 295/1978, i termini di:

quindici giorni per presentare un piano di finanziamento a breve termine per il ripristino della quota di garanzia ed un piano di risanamento per il conseguimento del margine di solvibilità da eseguirsi rispettivamente entro i termini massimi di quarantacinque giorni e di novanta giorni;

trenta giorni per eliminare la situazione debitoria nei confronti dell'INPS, dell'INA - Fondo di garanzia per le vittime della strada e del conto consortile;

quarantacinque giorni per eliminare la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto;

novanta giorni per eliminare l'insufficienza delle riserve sinistri del ramo R.C. auto;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1982 con il quale, tenuto conto della gravità delle predette irregolarità e deficienze di gestione, è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Viste le lettere in data 29 marzo 1982, n. 10258 e numero 10243 con le quali la società ha, tra l'altro, avanzato istanza di proroga per tutti i termini assegnati per gli adempimenti richiesti, replicando contestualmente in relazione ad alcuni rilievi mossi;

Considerato in particolare che con la citata lettera n. 10243 del 29 marzo 1982 la società ha comunicato di ritenere di non dover presentare il richiesto piano di finanziamento in quanto in possesso della quota di garanzia, evidenziando una deficienza rispetto al margine da costituire al 31 dicembre 1980 di lire 534 milioni, sulla base delle seguenti motivazioni:

1) in merito alla insufficienza dell'ammontare minimo delle riserve sinistri del ramo R.C. auto al 31 dicembre 1980 la società ha contestato i calcoli effettuati dal Ministero in quanto sarebbero stati esclusi dal calcolo stesso i contributi dovuti al Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in quanto sarebbero state erroneamente ripartite le spese di liquidazione tra i sinistri pagati dell'esercizio e quelli degli esercizi precedenti ed ha pertanto quantificato in lire 481 milioni la insufficienza stessa per la generazione 1979, senza tuttavia fornire al riguardo adeguata documentazione;

2) in merito alle minusvalenze accertate dai competenti uffici tecnici erariali la società nell'eccepire, tra l'altro, che relativamente al terreno sito in Settebagni (Roma) l'U.T.E. non aveva preso in considerazione tutto il terreno del comprensorio, per gli altri immobili che avevano evidenziato plusvalenze a seguito di perizie U.T.E. al 31 dicembre 1980, ha ritenuto di conteggiare le stesse, complessivamente pari a lire 302 milioni nel proprio patrimonio netto al 31 dicembre 1980, senza tuttavia aver dimostrato di aver adottato i necessari provvedimenti societari;

3) in merito all'aumento del Fondo di garanzia da lire 1.000 a lire 1.500 milioni la società ha ritenuto di conteggiare lo stesso per lire 499 milioni nel proprio patrimonio netto al 31 dicembre 1980 senza tuttavia aver fornito la documentazione attestante la piena e libera proprietà e disponibilità dei titoli obbligazionari Italfondiario 12%, 1980/2000, per nominali lire 550 milioni trasferiti alla Potenza con fissato bollato in data 22 dicembre 1981 da parte della First International - Compagnia fiduciaria, con sede in Roma, sottoscrittrice dell'aumento del predetto fondo di garanzia;

4) in merito ai crediti verso assicurati per premi in corso di riscossione, ritenuti peraltro di impossibile realizzazione, come detto in precedenza, la società ha ritenuto di detrarre dal proprio patrimonio netto lire 353 milioni anziché l'intero ammontare iscritto nel bilancio 1980 e ciò con l'utilizzo di un Fondo svalutazione crediti iscritto nello stesso bilancio per lire 33 milioni;

Vista la nota in data 17 aprile 1982, n. 813173, con la quale è stato comunicato alla società che l'U.T.E. di Roma con perizia n. 8611/IC del 12 marzo 1982, trasmessa in copia alla società stessa, aveva confermato i valori attribuiti, con stime già notificate all'impresa dal Ministero, all'intero complesso immobiliare in Settebagni (Roma) ivi compresa la parte di terreno per la quale la società aveva eccepito la mancata valutazione;

Visto il telescritto ministeriale n. 812675 in data 27 aprile 1982 con il quale si è rilevato che, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla società con la citata lettera del 29 marzo 1982 in merito alla insufficienza dell'ammontare minimo delle riserve sinistri R.C.A., la società aveva comunque omesso di presentare il piano di risanamento per il raggiungimento del margine di solvibilità, di dimostrare la piena e libera proprietà e disponibilità dei citati titoli Italfondiario 12%, di aver adottato le necessarie delibere societarie di rivalutazione degli immobili nonché di aver considerato, ai fini del calcolo del margine di solvibilità, tutti gli altri elementi comunque influenti negativamente sul patrimonio netto al 31 dicembre 1980;

Considerato altresì che con il citato telescritto in data 27 aprile 1982 veniva rilevato che i termini assegnati con la nota del 16 marzo 1982 per l'eliminazione delle situazioni debitorie nei confronti dell'INPS e dell'INA erano inutilmente decorsi senza che la società avesse documentata la eliminazione e che risultava anche in debito nei confronti dell'erario per mancato versamento dell'imposta sui premi relativi al quarto trimestre 1981 per L. 173.620.500;

Considerato pertanto che non sussistendo elementi giustificativi per concedere la proroga dei termini richiesta dalla società, con il citato telescritto del 29 aprile 1982 veniva rigettata l'istanza di proroga avanzata dalla società;

Visto il telex in data 29 aprile 1982 con il quale la società ha, tra l'altro, comunicato di aver versato all'INPS lire 135 milioni e che « tentava di ottenere la rateizzazione del residuo in ventiquattro rate », senza fornire documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento;

Vista la lettera in data 30 aprile 1982, n. 10285, con la quale la società in riscontro alla nota del 16 marzo 1982 ed al telex del 27 aprile 1982 ha trasmesso, tra l'altro, documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito nei confronti dell'INA - Conto consortile e del Fondo di garanzia per le vittime della strada nonché copia autentica della delibera assembleare in sede straordinaria del 27 aprile 1982, preannunciata con lettera del 16 aprile 1982, n. 10275, avente per oggetto l'abbattimento del Fondo di garanzia da L. 1.500.000.000 a L. 1.406.550.600 in conseguenza del mancato versamento per L. 93.449.400 del precedente aumento del Fondo di garanzia fino a lire 1.000 milioni e l'aumento del Fondo di garanzia fino a lire 3.500 milioni, con richiamo dei 5/10 fissando al 20 giugno 1982 il termine per il versamento degli stessi;

Visto il telex in data 12 maggio 1982 con il quale la società ha comunicato di aver provveduto a saldare il debito verso l'erario per omesso versamento dell'imposta sui premi relativa al quarto trimestre 1981 scaduta il 15 marzo 1982 per L. 175.356.705 con bolletta n. 8682 dell'11 maggio 1982;

Considerato che la società con lettera del 16 aprile 1982, n. 10273, ha formulato alcune controdeduzioni in ordine alla insufficienza della riserva sinistri R.C.A.;

Considerato che la società con lettera del 25 maggio 1982, n. 10299, ha trasmesso, peraltro con ritardo, il richiesto piano di risanamento;

Considerato che la società nel predetto piano di risanamento ha previsto, tra l'altro, le seguenti misure:

1) versamento dei 5/10 del deliberato aumento del Fondo di garanzia fino a lire 3.500 milioni entro il 20 giugno 1982 ed investimento delle disponibilità in titoli;

2) ricostituzione delle riserve sinistri R.C. auto delle generazioni 1979 e precedenti in sede di bilancio 1981 per lire 870 milioni;

3) eventuale ulteriore integrazione delle riserve sinistri di cui al sopracitato punto 2) nel bilancio 1982;

4) aumento del rapporto riserve tecniche a premi R.C. auto che dall'83,8% del 1980 dovrebbe passare al 91% nel 1981 ed al 95% nel 1982;

5) aumento nel bilancio 1981 del Fondo svalutazione crediti sino alla concorrenza di 1/3 della partita « premi in corso di riscossione anni precedenti »;

6) ulteriore aumento del Fondo svalutazione crediti che potrà essere effettuato in sede di bilancio 1982;

7) appostazione nel bilancio 1981 del debito per provvigioni da erogare agli agenti a fronte dei premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1981;

8) rilevante rivalutazione del patrimonio immobiliare ed in particolare di via Settembrini - Settebagni e via E. Bondi (Roma);

9) rateizzazione del residuo debito nei confronti dell'INPS in ventiquattro rate;

Considerato che il piano di risanamento prevedeva misure non adeguate ed insufficienti per ripristinare l'effettivo equilibrio della gestione tecnico-patrimoniale, e ciò per vari motivi tra cui in particolare:

1) eccessiva dilazione dei tempi di esecuzione previsti (1981-1982). Tale previsione non può essere giustificata sia tenendo conto che la società si trova in stato di irregolare funzionamento da lungo tempo, sia in considerazione che le deficienze di margine non si presentano come fatto autonomo ma come subordinato e conseguenziale all'adempimento principale relativo alla rivalutazione delle riserve sinistri R.C.A., da effettuarsi in novanta giorni come previsto dall'art. 34 del regolamento di esecuzione alla legge n. 990/1969;

2) inadeguatezza della rivalutazione della riserva sinistri R.C.A. prevista dalla società nel piano sulla base delle indicazioni già formulate nella lettera del 16 aprile 1982, n. 10273;

3) mancata eliminazione della pesante esposizione debitoria nei confronti dell'INPS per la quale, mentre era prevista una rateizzazione, in deroga alla richiesta del Ministero di totale eliminazione, non risulta dimostrata neppure la concessione del rateizzo;

4) impossibilità di destinare a copertura degli impegni tecnici al 31 dicembre 1980 plusvalenze immobiliari realizzatisi nel corso del 1981 se non nella misura in cui le plusvalenze stesse si erano manifestate al 31 dicembre 1980 ed in ogni caso nei limiti degli accertamenti di valore eseguiti dai competenti uffici tecnici erariali;

Considerato in particolare che le misure e le previsioni in ordine alle riserve sinistri R.C.A. effettuate dall'impresa con la indicata lettera del 16 aprile e con il piano di risanamento non possono essere accolte per i seguenti motivi:

perché è emerso che la società ha effettuato pagamenti nel corso del 1981 per sinistri posti a riserva al 31 dicembre 1980 delle predette generazioni per lire 1.564 milioni, importo questo superiore di lire 153 milioni all'ammontare totale delle riserve costituite al 31 dicembre 1980 per le medesime generazioni e per tutti i sinistri in carico alla stessa data;

perché è risultato che la società ha effettuato esborsi per sinistri riaperti nel 1981 relativi alle predette generazioni, per lire 277 milioni, oneri questi ultimi che unitamente ai maggiori esborsi effettuati nel 1981 di cui al punto precedente pari a lire 153 milioni e quindi complessivamente pari a lire 430 milioni non possono gravare su gestioni non di competenza e pertanto debbono essere reintegrati con nuovi mezzi finanziari, rappresentando come tali insufficienza delle riserve sinistri costituite al 31 dicembre 1980;

perché è risultato che nel calcolo dell'ammontare delle riserve per i sinistri residui al 31 dicembre 1981 la società ha applicato i costi medi dei sinistri pagati compresi i sinistri pagati a seguito di riapertura nel 1981 con una conseguente ulteriore riduzione per circa lire 370 milioni nelle valutazioni degli impegni che avrebbero dovuto essere stimati sulla base del costo medio sostenuto per il pagamento dei sinistri a riserva al 31 dicembre 1980;

perché è risultato che la società non ha considerato nelle proprie valutazioni il prevedibile aumento dei costi correlato con il processo inflattivo e neppure è risultato che la società ha considerato le spese dirette e di liquidazione così come invece prescritto dalla vigente normativa;

Considerato peraltro che la società nel predetto piano di risanamento ha soltanto previsto una prima ricostituzione delle riserve sinistri delle generazioni 1979 e precedenti nel bilancio 1981 per sole lire 870 milioni, lasciando la successiva ricostituzione, peraltro prevista come fatto eventuale, al bilancio dell'esercizio 1982 e che tale previsione è risultata del tutto inadeguata tenuto conto della reale consistenza degli impegni tecnici dell'impresa, come già detto;

Vista la nota in data 22 giugno 1982, n. 816474, con la quale sulla base delle suesposte considerazioni è stato rigettato il piano di risanamento;

Considerato che in data 8 luglio 1982 è stato acquisito il bilancio dell'esercizio 1981 anche al fine di verificare se ed in quale misura la situazione si fosse modificata;

Rilevato che il bilancio dell'esercizio 1981 presenta, oltre a perdite di esercizi precedenti per lire 299 milioni, una perdita dell'esercizio di lire 587 milioni, che si evidenzia previa diretta imputazione al conto economico di una rilevante rivalutazione immobiliare, pari a lire 1.529 milioni;

Considerato che con nota in data 19 luglio 1982, numero 817766, sono state notificate alla società alcune stime eseguite dal competente ufficio tecnico erariale su immobili sociali siti in Roma, via Settembrini, via Bondi e località Settebagni;

Rilevato che sulla base dei valori di mercato degli immobili accertati dall'ufficio tecnico erariale l'anzidetta rivalutazione esposta in bilancio non trova giustificazione per lire 833 milioni;

Considerato che relativamente all'immobile sito in Roma, via Settembrini, 17/A, l'ufficio tecnico erariale con nota in data 19 luglio 1982 ha comunicato che il valore di mercato dell'immobile, con riferimento alla attualità, è di lire 1.750 milioni « salvo autorizzazioni comunali nel frattempo concesse »;

Rilevato che il modello *A* allegato al bilancio 1981 evidenzia una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C.A. per lire 1.251 milioni, quale eccedenza di immobili rispetto al limite massimo del 35% fissato con decreto ministeriale 13 dicembre 1977;

Rilevato che il prospetto di cui all'art. 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, evidenzia una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche dei rami danni diversi dalla R.C.A. per lire 55 milioni per mancato rispetto del limite minimo di impieghi in titoli di cui al punto 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 1979;

Rilevato che il modello 7, sviluppo delle riserve tecniche del ramo R.C.A. allegato al bilancio evidenzia una elevata incidenza dei caricamenti pari al 38% circa dei premi di competenza;

Considerato che, come risulta dal modello 7, sinistri del ramo R.C.A., allegato al bilancio 1981, la riserva dei sinistri R.C.A. determinata dall'impresa al 31 dicembre 1980, tenuto conto dei sinistri pagati nel corso del 1981 e della riserva residua al 31 dicembre 1981 determinata dall'impresa medesima, è risultata largamente insufficiente (lire 1.454 milioni);

Rilevato che dall'osservazione statistica dell'andamento delle eliminazioni e delle valutazioni dei sinistri R.C. auto dell'intero mercato nazionale risulta che i costi medi dei sinistri riservati sono sempre superiori per le medesime generazioni ai costi medi dei sinistri pagati che pure tengono conto dei pagamenti parziali;

Rilevato che i costi medi dei sinistri delle varie generazioni pagati dalla società nel 1981 sono sostanzialmente conformi a quelli espressi dalle medie di mercato al 31 dicembre 1980 dai quali differiscono nel caso più elevato (generazione 1975) del 10 per cento;

Rilevato che i costi medi dei sinistri delle varie generazioni riservati dalla società nel 1981 sono, viceversa, di gran lunga inferiori agli analoghi valori espressi dalle medie nazionali di mercato al 31 dicembre 1980 dei quali rappresentano percentuali variabili dal 30,68% (per la generazione 1978) al 38,20% (per la generazione 1976);

Considerato che pur applicando al numero dei sinistri che, in base al citato mod. 7 compilato dalla società, sarebbero ancora a riserva per ogni generazione al 31 dicembre 1981, un costo medio pari non ai corrispondenti valori di mercato al 31 dicembre 1980, ma ai costi medi registrati dalla società stessa per i sinistri pagati nel 1981 comprensivi dei sinistri riaperti nello stesso esercizio, si evidenzia comunque una insufficienza della riserva sinistri al 31 dicembre 1981 per le generazioni degli esercizi 1979 e precedenti pari a lire 1.000 milioni circa;

Rilevato che l'insufficienza della riserva dei sinistri delle generazioni 1979 e precedenti, pur determinata come espresso in precedenza, è pari al 100% circa della riserva esposta in bilancio dall'impresa per i sinistri delle stesse generazioni;

Rilevato che il modello 7, sinistri R.C.A., allegato al bilancio 1981 evidenzia altresì per la riserva dei sinistri della generazione 1979 una insufficienza pari a lire 215 milioni circa rispetto al limite minimo prescritto dall'art. 32 del regolamento di esecuzione alla legge n. 990/1969;

Considerato che, tenuto conto anche delle anzidette minusvalenze immobiliari e della insufficienza della riserva sinistri al 31 dicembre 1981 come sopra calcolata e determinata, la deficienza complessiva di attività a copertura delle riserve tecniche ammonta a lire 2.393 milioni;

Rilevato che il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, così come compilato dall'impresa ed allegato al bilancio 1981, evidenzia una deficienza di patrimonio netto pari a lire 384 milioni circa;

Considerato che tenuto conto delle minusvalenze immobiliari accertate come sopra nonché della insufficienza della riserva sinistri R.C.A. al 31 dicembre 1981 e delle conseguenti modificazioni del risultato di esercizio, si determina una deficienza di patrimonio netto pari a lire 2.400 milioni circa;

Rilevato, pertanto, che la società non è in possesso, oltre che del margine di solvibilità, neppure della quota minima di garanzia;

Considerato che anche ove si tenesse conto per l'immobile sito in Roma, via Settembrini, del valore attribuito dalla impresa nel bilancio dell'esercizio 1981 e ciò in relazione ad eventuali autorizzazioni comunali nel frattempo concesse anziché del valore accertato dal competente U.T.E., continuerebbe a sussistere il mancato possesso del margine di solvibilità e della quota di garanzia nonché la gran parte della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche;

Rilevato che il bilancio 1981 evidenzia una esposizione debitoria verso enti assistenziali per lire 1.078 milioni circa;

Considerato che la società ha fatto conoscere di aver versato all'INPS lire 135 milioni e di aver presentato istanza di rateizzo per il residuo debito;

Rilevato pertanto che dal bilancio dell'esercizio 1981 risulta che permane:

1) una notevole insufficienza della riserva sinistri R.C.A.;

2) una grave deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche;

3) una rilevante deficienza di patrimonio netto;

4) una pesante esposizione debitoria;

Vista la lettera in data 12 luglio 1982, n. 10322, con la quale la società, nel fornire alcune controdeduzioni in ordine al rigetto del piano di risanamento, ha richiesto un riesame del piano a suo tempo presentato;

Considerato che pur tenendo conto delle argomentazioni formulate dall'impresa, il bilancio dell'esercizio 1981 evidenzia e conferma l'esistenza delle irregolarità e carenze anzidette;

Considerato che in ordine all'esposizione debitoria verso l'INPS, la società con la indicata lettera del 12 luglio ha fatto presente che sono in corso di predisposizione i documenti per ultimare la formalità per la concessione della rateizzazione, coma da richiesta dell'INPS in data 24 giugno 1982;

Considerato che la società non ha fornito prova di aver eseguito il preannunciato aumento del Fondo di garanzia da lire 1.407 milioni a lire 3.500 milioni per i 5/10 entro il 20 giugno 1982 e né successivamente;

Vista la nota in data 20 luglio 1982 con la quale l'ufficio del registro di Roma ha comunicato che la S.m.a. La Potenza è tuttora debitrice nei confronti dell'erario per lire 356 milioni circa per omesso versamento della prima rata dell'esercizio 1982 scaduta il 15 giugno 1982;

Rilevato che nei confronti della società sono stati notificati n. 320 verbali di violazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/77;

Visto il telescritto in data 15 luglio 1982, n. 075/82, con il quale è stato comunicato da parte del nuovo presidente della società l'intervento di nuovi soci finanziatori;

Considerato che con telescritto in data 19 luglio 1982, n. 817767, in riscontro all'indicato telescritto del 15 luglio è stato chiesto alla società di documentare immediatamente l'ammontare degli apporti finanziari eseguiti in favore della società;

Vista la raccomandata a mano in data 20 luglio 1982 con la quale la società nel trasmettere copia di un verbale del Consiglio di amministrazione dal quale risulta la cessione in corso delle quote del fondo di garanzia, ha trasmesso, tra l'altro, fotocopia di quattro assegni pari a complessive lire 159 milioni a favore dell'INPS « per la regolarizzazione dei contributi » senza specificare se trattasi di debito corrente o arretrato;

Visto il telescritto in data 20 luglio 1982 con il quale il nuovo presidente della società in riscontro al telescritto del 19 luglio 1982 ha comunicato che i nuovi

soci hanno già provveduto « a dare incarico a un agente di cambio in Milano » di acquistare lire 500 milioni di titoli;

Vista l'istanza datata 21 luglio 1982 con la quale il nuovo presidente della società ha comunicato di aver provveduto a versare lire 80 milioni all'INA - Conto consortile, lire 159 milioni come sopra detto all'INPS che avrebbe accordato la rateizzazione del debito peraltro non documentata, e di aver dato incarico di acquistare i predetti titoli per lire 500 milioni senza tuttavia dichiarare e tanto meno documentare che le predette operazioni siano eseguite impegnando nuovi apporti finanziari;

Considerato altresì che in ordine ai nuovi apporti finanziari ipotizzati in lire 1.000 milioni, comunque insufficienti ad eliminare le carenze di cui ampiamente detto in precedenza, non è stata fornita alcuna valida garanzia né in ordine all'adempimento né in ordine ai tempi di esecuzione dello stesso;

Rilevato il prolungato persistere dello stato di irregolare funzionamento;

Considerato che permane il grave squilibrio gestionale derivante anche dall'elevata incidenza dei caricamenti;

Rilevato che sono scaduti tutti i termini assegnati all'impresa senza che questa abbia dimostrato di aver adottato idonei ed adeguati provvedimenti per provvedere al concreto ed effettivo risanamento;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e, conseguentemente, alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 21 luglio 1982;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 con il quale la Sipea S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in tutti i rami danni nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita;

Vista la lettera in data 26 luglio 1982 con la quale la Sipea S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Sipea S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99%, attraverso la Sofigea, Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., ottantuno imprese di assicurazioni e che tra queste settantatre imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1980, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato, infine, che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla S.m.a. La Potenza, con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La S.m.a. La Potenza di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese un compenso mensile di L. 1.000.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta La Potenza S.m.a, con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Sipea S.p.a., con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Sipea S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Sipea S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Sipea S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Sipea S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibile al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli

indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al Fondo di garanzia e il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Sipea S.p.a.

Art. 6.

La Sipea S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.m.a. La Potenza con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Sipea S.p.a. ed il commissario liquidatore della S.m.a. La Potenza, con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Sipea S.p.a. di accedere ai locali della sede della S.m.a. La Potenza, con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Sipea S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per la amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Sipea S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.m.a. La Potenza.

La convenzione di cui al primo comma, dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Sipea S.p.a. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.m.a. La Potenza, con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scadute anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Sipea S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Sipea S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della S.m.a. La Potenza, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: MARCORA

(3753)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Co.R.A.E.S. - Cooperativa ricerca e applicazione energia solare » Soc. coop. a r.l., in Narni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla società cooperativa di produzione e lavoro « Co.R.A.E.S. - Cooperativa ricerca e applicazione energia solare » Soc. coop. a r.l., con sede in Narni (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Co.R.A.E.S. - Cooperativa ricerca e applicazione energia solare » Soc. coop. a r.l., con sede in Narni (Terni), costituita per rogito notaio Diodato Imbellone in data 7 luglio 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Bruno Bartolucci nato a Terni il 24 agosto 1945 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di diciotto varietà di specie foraggere nel registro nazionale

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 sono state iscritte nel registro nazionale le sottoelencate varietà:

Denominazione della varietà	Responsabile della conservazione in purezza
	FORAGGERE LEGUMINOSE
Erba medica (medicago sativa L.):	
Szarvasi	Oentoezesi Kutato Intezet Szarvas (Ungheria)
Amador Matador	Northrup King Sementi S.p.a., via Chiosone, 2 - Madignano (Cremona)
Selene	Asgrow Italia S.p.a., corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano)
Maga	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria
Favino (Vicia faba L. [partim]):	
Scuro di torre lama Chiaro di torre lama	Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacce dell'Università degli studi di Napoli-Portici
Ginestrino (Lotus corniculatus L.):	
S. Gabriele	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria
Trifoglio alessandrino (Trifolium alexandrinum L.):	
Akenaton	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria
Trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.):	
Rosa	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria
Trifoglio persico (Trifolium resupinatum L.):	
Marco Polo	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria
	FORAGGERE GRAMINACEE
Erba mazzolina, dattile (Dactylis glomerata L.):	
Hallmark	F.F.R. Cooperative, West Lafayette 4112, East State Road 225, Indiana 47906 (U.S.A.)
Festuca arundinacea (Festuca arundinacea Schreb.):	
Festufor	F.F.R. Cooperative, West Lafayette East State Road 225, Indiana 47906 (U.S.A.)
Tangaroa	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria
Festuca rossa (Festuca rubra L.):	
Tridano (non destinata ad essere usata come pianta foraggera)	Dansk Planteforaedling A/S 4660 St. Heddinge (Danimarca)
Loglio perenne o Loietto inglese (Lolium perenne L.):	
Donata	D.J. Van der Have D.V. - Kapelle 3615 (Regno dei Paesi Bassi)
Argona	Unione di produzione e di selezione delle sementi agricole ed orticole, via Wspolna, 30, Varsavia (Polonia)
Cinquale	Pratitalia S.p.a., via Pietro Micca, 8, Alessandria

(3275)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Inclusione di un sanitario nella équipe preposta alle operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982 il dott. Vincenzo Marrone, assistente di ruolo della divisione oculistica dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, è stato incluso nell'équipe preposta alle operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, autorizzata con decreto ministeriale 31 marzo 1978.

(3757)

Sostituzione di un sanitario nella équipe preposta alle operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico S. Orsola di Bologna.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982 il prof. Luciano Schiavi è stato autorizzato, in sostituzione del prof. Giuseppe Cristini, a svolgere le funzioni di capo dell'équipe preposta alle operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, autorizzata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1980.

(3758)

Sostituzione di un sanitario nella équipe preposta alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico S. Orsola di Bologna.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982 il prof. Giuseppe Gozzetti è stato autorizzato, in sostituzione del prof. Leonardo Possati, a svolgere le funzioni di capo dell'equipe preposta allo espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, autorizzata con il decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

(3759)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Messa Margherita, in Polignano a Mare

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.306.000 dovuto dalla ditta Messa Margherita, in Polignano a Mare (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3249)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

All'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1982, relativo allo « Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il secondo semestre 1981, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1982, dove è scritto: «... l'onere del *2,50%*...» leggasi: «...l'onere del *9,50%*...».

(3803)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1350,55	1350,55	1350,45	1350,55	1350,50	1350,50	1350,45	1350,55	1350,55	1350,55
Dollaro canadese	1071,80	1071,80	1071 —	1071,80	1076 —	1071,85	1073,50	1071,80	1071,80	1071,80
Marco germanico	561,76	561,76	561,98	561,76	563 —	561,70	561,75	561,76	561,76	561,75
Fiorino olandese	508,48	508,48	508,50	508,48	509 —	508,50	508,45	508,48	508,48	508,50
Franco belga	29,464	29,464	29,47	29,464	29,50	29,460	29,466	29,464	29,464	29,45
Franco francese	201,62	201,62	201,25	201,62	202,30	201,60	201,62	201,62	201,62	201,60
Lira sterlina	2376,75	2376,75	2378 —	2376,75	2381 —	2376,70	2377 —	2376,75	2376,75	2376,75
Lira irlandese	1928,25	1928,25	1930 —	1928,25	1939 —	—	1928 —	1928,25	1928,25	—
Corona danese	161,85	161,85	161,90	161,85	162 —	161,80	161,90	161,85	161,85	161,85
Corona norvegese	216,30	216,30	216,25	216,30	216,90	216,25	216,39	216,30	216,30	216,30
Corona svedese	225,06	225,06	225,25	225,06	225,25	225 —	225,10	225,06	225,06	225,05
Franco svizzero	664,46	664,46	665,50	664,46	665 —	664,40	664,85	664,46	664,46	664,45
Scellino austriaco	79,698	79,698	79,85	79,698	80 —	79,695	79,775	79,698	79,698	79,70
Escudo portoghese	16,32	16,32	16,30	16,32	16,25	16,35	16,38	16,32	16,32	16,32
Peseta spagnola	12,321	12,321	12,3450	12,321	12,35	12,325	12,315	12,321	12,321	12,32
Yen giapponese	5,386	5,386	5,4085	5,386	5,40	5,380	5,389	5,386	5,386	5,38
E.C.U.	1323,50	1323,50	—	1323,50	—	—	1323,50	1323,50	1323,50	—

Media dei titoli del 26 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,300
» 6 % » » 1970-85	78,425
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	76,350
» 9 % » » 1975-90	72,150
» 9 % » » 1976-91	69,275
» 10 % » » 1977-92	77,075
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,975
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,150
» » » » 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,550
» » » » 1-11-1981/83	99,050
» » » » 1-12-1981/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,825
» » » » 1- 4-1981/84	99,100
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,425
» » » 18 % 1- 7-1983	100,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,650
» » » 12 % 1- 1-1984	90,325
» » » 12 % 1- 4-1984	88,350
» » » 12 % 1-10-1984	86,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1350,50
Dollaro canadese	1072,65
Marco germanico	561,755
Fiorino olandese	508,465
Franco belga	29,465
Franco francese	201,62
Lira sterlina	2376,875
Lira irlandese	1928,125
Corona danese	161,875
Corona norvegese	216,345
Corona svedese	225,08
Franco svizzero	664,655
Scellino austriaco	79,736
Escudo portoghese	16,35
Peseta spagnola	12,318
Yen giapponese	5,387
E.C.U.	1323,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 27 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1359,05	1359,05	1359,10	1359,05	1359 —	1359 —	1358,95	1359,05	1359,05	1359,05
Dollaro canadese	1074,60	1074,60	1075 —	1074,60	1076 —	1074,55	1074,25	1074,60	1074,60	1074,60
Marco germanico	559,70	559,70	560,80	559,70	561 —	559,75	559,85	559,70	559,70	559,70
Fiorino olandese	506,50	506,50	506,75	506,50	508 —	506,45	506,50	506,50	506,50	506,50
Franco belga	29,288	29,288	29,4050	29,288	29,40	29,270	29,325	29,288	29,288	29,30
Franco francese	201 —	201 —	201,13	201 —	201,25	201 —	201,08	201 —	201 —	201 —
Lira sterlina	2384,50	2384,50	2387 —	2384,50	2382 —	2384,45	2385 —	2384,50	2384,50	2384,50
Lira irlandese	1928,25	1928,25	1928 —	1928,25	1927 —	—	1922,50	1928,25	1928,25	—
Corona danese	161,35	161,35	161,50	161,35	162,75	161,30	161,33	161,35	161,35	161,35
Corona norvegese	215,34	215,34	215,50	215,34	216 —	215,30	215,32	215,34	215,34	215,35
Corona svedese	224,69	224,69	224,65	224,69	225 —	224,65	224,71	224,69	224,69	224,70
Franco svizzero	664,25	664,25	664,50	664,25	665 —	664,20	664,30	664,25	664,25	664,25
Scellino austriaco	79,516	79,516	79,65	79,516	79,75	79,515	79,565	79,516	79,516	79,50
Escudo portoghese	16,27	16,27	16,30	16,27	16,35	16,30	16,24	16,27	16,27	16,25
Peseta spagnola	12,30	12,30	12,31	12,30	12,30	12,25	12,295	12,30	12,30	12,30
Yen giapponese	5,3940	5,3940	5,3850	5,3940	5,40	5,385	5,392	5,3940	5,3940	5,39
E.C.U.	1320,59	1320,59	1320,50	1320,59	—	—	1320,59	1320,59	1320,59	—

Media dei titoli del 27 luglio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	78,425
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	72,150
» 9 % » » 1976-91	69,275
» 10 % » » 1977-92	77,075
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,975
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	99,950
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99,125
» » » » 1-12-1981/83	98,875
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
» » » » 1- 6-1981/84	98,725
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,525
» » » 18 % 1- 7-1983	100,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	90,300
» » » 12 % 1- 4-1984	88,475
» » » 12 % 1-10-1984	86,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1359 —
Dollaro canadese	1074,425
Marco germanico	559,775
Fiorino olandese	506,50
Franco belga	29,306
Franco francese	201,04
Lira sterlina	2384,75
Lira irlandese	1925,375
Corona danese	161,34
Corona norvegese	215,33
Corona svedese	224,70
Franco svizzero	664,275
Scellino austriaco	79,54
Escudo portoghese	16,255
Peseta spagnola	12,297
Yen giapponese	5,393
E.C.U.	1320,59

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 28 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365,55	1365,55	—	1365,55	1365,50	1365,50	1365,45	1365,55	1365,55	1365,55
Dollaro canadese	1082,85	1082,85	—	1082,85	1076 —	1082,80	1082,30	1082,85	1082,85	1082,85
Marco germanico	559,31	559,31	—	559,31	561 —	559,25	559,59	559,31	559,31	559,30
Fiorino olandese	505,58	505,58	—	505,58	508 —	505,55	505,50	505,58	505,58	505,60
Franco belga	29,3110	29,3110	—	29,3110	29,40	29,315	29,319	29,3110	29,3110	29,30
Franco francese	200,89	200,89	—	200,89	201,25	200,90	201,02	200,89	200,89	200,90
Lira sterlina	2382,75	2382,75	—	2382,75	2383 —	2382,70	2383 —	2382,75	2382,75	2382,75
Lira irlandese	1919,50	1919,50	—	1919,50	—	—	1920,50	1919,50	1919,50	—
Corona danese	160,97	160,97	—	160,97	162,75	160,95	161,01	160,97	160,97	161 —
Corona norvegese	213,33	213,33	—	213,33	213 —	213,30	213,17	213,33	213,33	213,35
Corona svedese	224,43	224,43	—	224,43	225 —	224,45	224,48	224,43	224,43	224,45
Franco svizzero	659,61	659,61	—	659,61	662 —	659,70	660,80	659,61	659,61	659,60
Scellino austriaco	79,352	79,352	—	79,352	79,75	79,355	79,41	79,352	79,352	79,35
Escudo portoghese	16,28	16,28	—	16,28	16,35	16,25	16,30	16,28	16,28	16,28
Peseta spagnola	12,284	12,284	—	12,284	12,30	12,280	12,298	12,284	12,284	12,28
Yen giapponese	5,3830	5,3830	—	5,3830	5,40	5,380	5,381	5,3830	5,3830	5,38
E.C.U.	1919,70	1919,70	—	1919,70	—	—	1319,70	1919,70	1919,70	—

Media dei titoli del 28 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	78,425
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	72,150
» 9 % » » 1976-91	69,275
» 10 % » » 1977-92	77,075
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,975
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	99,950
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99,125
» » » » 1-12-1981/83	98,550
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
» » » » 1- 6-1981/84	98,725
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,525
» » » 18 % 1- 7-1983	100,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	90,300
» » » 12 % 1- 4-1984	88,475
» » » 12 % 1-10-1984	86,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1365,50
Dollaro canadese	1082,575
Marco germanico	559,45
Fiorino olandese	505,54
Franco belga	29,315
Franco francese	200,955
Lira sterlina	2382,875
Lira irlandese	1920,875
Corona danese	160,99
Corona norvegese	213,25
Corona svedese	224,455
Franco svizzero	660,205
Scellino austriaco	79,381
Escudo portoghese	16,29
Peseta spagnola	12,291
Yen giapponese	5,3820
E.C.U.	1319,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trecentoundici posti di aiuto ricevitorie nel ruolo del personale del lotto

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 271, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni e dal presente bando;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentoundici posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	40
Lombardia	30
Veneto	20
Liguria	30
Friuli-Venezia Giulia	10
Emilia-Romagna	10
Toscana	15
Lazio	46
Campania	30
Puglie	30
Sardegna	20
Sicilia	30

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data d'immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola, con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'articolo 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché nel comma secondo dell'art. 1 del presente bando). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale sanitario di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato allo impiego al quale concorre; i candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché i vice brigadieri graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tale caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchine calcolatrici.

Colloquio su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 11.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'11 dicembre* 1982.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati aiuto ricevitori nel ruolo del personale del lotto, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1982

p. Il Ministro: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1982
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 181

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di . . . . . (1)

Il sottoscritto/a . . . . . . nato/a il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trecentoundici posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . , in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza:

(2) . .

Data, .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(2) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(3687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

centro interdisciplinare per la datazione con il metodo del carbonio 14 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso il Centro Interdisciplinare per la datazione con il metodo del carbonio 14 - Città universitaria - Roma alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(3792)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso pubblico, per esami, a otto posti nella qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a otto posti di archivista dattilografo in prova, classe iniziale, nel ruolo amministrativo dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Regina Margherita, 262.

Ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del regolamento organico, due dei suddetti posti sono riservati al personale di ruolo dell'ente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla direzione generale dell'ente, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e dello schema di domanda presso il servizio del personale dell'ente.

(3796)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 208 del 30 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Amministrazione degli spedali civili di Brescia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo divisione ripartizione amministrativa e ad un posto di capo divisione ripartizione finanziaria.

Unità socio sanitaria locale n. 25, in Clusone: Riapertura dei termini dei concorsi pubblici ad un posto di ostetrica e ad un posto di capo servizi sanitari ausiliari.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n 29, in Gassino Torinese: Concorsi a posti di archivista dattilografo e a posti di assistente del ruolo amministrativo.

Ospedale generale regionale «Vittorio Emanuele II», in Catania: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operatore di centri elettronici.

Associazione dei comuni U.S.S.L. n. 38, in Gardone Val Trompia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di medici e paramedici.

AMGA Pesaro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore azienda.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822100)